



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI

REGOLAMENTO

1. COSTITUZIONE

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsiasi voglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni.

2. COMPOSIZIONE

Il Comitato è composto da n. 11 Avvocate/i, di cui 10 eletti/e dagli/dalle iscritti/e all'Albo degli Avvocati di Terni, ed 1 nominato dal Consiglio dell'Ordine nei termini di cui all'art. 10; il Comitato dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il comitato è composto da un numero pari ai componenti dei Consigli dell'Ordine ed in ogni caso non superiore a 15, tutti/e elette/i dalle/gli Albi, così come previsto dal successivo art. 9.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente, la/il Vice Presidente e la/il Segretaria/o con funzioni di tesoriere.

3. FUNZIONI

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati di Terni.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio delle condizioni degli avvocati e dei praticanti che operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati, i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali ed associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi dal Consiglio dell'Ordine e/o dalle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati P.O. di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituende di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati. Interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consiglierie di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire e promuovere la costituzione, anche in ambito della rete territoriale qualora ne facesse parte, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. FUNZIONI DELLA/DEL PRESIDENTE E DELLA/DEL SEGRETARIA/O.

La/il Presidente:

- rappresenta il Comitato;

convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno una volta mensile, ovvero su richiesta scritta di un terzo delle/i componenti;

- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

La/il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

La/il Segretaria/o, con funzioni di tesoreria:

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce – anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici - della maggioranza delle/i componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti.

Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. DECADENZA, DIMISSIONI E CESSAZIONE.

In caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade: 1) in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati, in caso di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una

sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; 3) per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, almeno a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. DIRITTO DI INFORMAZIONE.

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. STRUMENTI E RISORSE

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate sul sito web, qualora il Comitato non abbia un proprio sito, e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento di un fondo a favore dell'attività del Comitato finalizzato, con destinazione funzionale a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, con obbligo di rendicontazione e restituzione delle somme già erogate, qualora non vengano spese durante l'anno di riferimento;
- che qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative e progetti del Comitato Pari Opportunità sarà destinata con vincolo funzionale per la realizzazione degli stessi;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. ELEZIONI DELLE/DEI COMPONENTI DEL COMITATO, DESIGNAZIONE, PROCLAMAZIONE.

9.1 – Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.

9.2 – Le/I Componenti del C.P.O. non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi.

9.3 – Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono

esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.4 – Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 – Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.6 – Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/l Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

9.7 – Le elezioni in rinnovo si svolgono in unico turno. Si svolgono in concomitanza a quella del COA e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8 – Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 2 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell'Ordine.

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretario/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del C.O.A.

9.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente del COA.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi -arrotondato per difetto- di quello delle/dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

9.10 – Contro i risultati delle elezioni del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. PRIMA CONVOCAZIONE

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

11. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI CON DELIBERA DEL

LA SEGRETARIA


Elena Pignatelli

LA PRESIDENTE

Federico Rossi

ORDINE AVVOCATI TERNI

COMITATO PARI OPPORTUNITA'



REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI *(sostituisce quello in vigore)*

1. Costituzione

1. In applicazione della normativa nazionale ed europea è costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni (d'ora innanzi per brevità COA), anche ai sensi dell'art. 25 co. 4 della legge n. 247/2012 e succ. mod., il Comitato per le Pari Opportunità (d'ora innanzi per brevità CPO) che si prefigge di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori determinati da: appartenenza di genere, origine etnica, condizioni di disabilità, credo religioso, orientamento sessuale e su qualsivoglia altra ragione e/o condizione personale che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge n. 247/2012 e succ. mod..

2. Il Comitato ha la propria sede presso il COA.


2. Composizione

1. Il Comitato è composto da avvocate/i iscritte/i all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Terni, e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

2. Il numero delle/dei componenti del CPO corrisponde a quello dei componenti del COA e così come segue: a) cinque membri, qualora l'Ordine conti fino a cento iscritti; b) sette membri, qualora l'Ordine conti fino a duecento iscritti; c) nove membri, qualora l'Ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) undici membri, qualora l'Ordine conti fino a mille iscritti; e) quindici membri, qualora l'Ordine conti fino a duemila iscritti; f) ventuno membri, qualora

ORDINE AVVOCATI TERNI

COMITATO PARI OPPORTUNITA'



l'Ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) venticinque membri, qualora l'Ordine conti oltre cinquemila iscritti.

3. Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente, la/il Vicepresidente e la/il Segretario/a.

3. Funzioni

1. Il Comitato propone, anche tramite il COA, interventi volti ad assicurare una reale parità tra tutti gli iscritti all'Albo e ai Registri dell'Ordine degli Avvocati. A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) elabora proposte idonee a favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti gli/le avvocati/e ed i/le praticanti sia nell'accesso che nella crescita dell'attività professionale;
- b) promuove e attua attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli /delle avvocati/te e dei/delle praticanti eventualmente operanti in condizioni di disparità nell'ambito territoriale dell'Ordine degli Avvocati di Terni;
- c) promuove iniziative e confronti sulle pari opportunità anche con il coinvolgimento degli/le avvocati/te e i/le praticanti, gli/le altri/i operatori/trici del diritto, le Istituzioni e gli Enti;
- d) elabora, propone, diffonde codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità;
- e) propone attività per la diffusione del valore delle differenze, ed altresì della normativa antidiscriminatoria, anche attraverso la formazione professionale con attenzione anche al rispetto delle regole deontologiche;
- f) individua e prospetta forme di sostegno e comunque iniziative per promuovere la crescita professionale di avvocati/te e praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità, supportando anche la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi;
- g) avanza proposte per iniziative ed interventi che tengano conto degli studi sul tema ed altresì con riferimento al diritto ed alla giurisprudenza eurounitaria;
- h) diffonde tempestivamente le informazioni sulle iniziative intraprese anche per il tramite del COA.

2. Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi dal COA e/o dalle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge n.

ORDINE AVVOCATI TERNI

COMITATO PARI OPPORTUNITA'



247/2012 e succ. modif., a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

3. Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora sia con gli altri Comitati Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, e interloquisce con i CPO di altri Ordini professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

4. Il Comitato può istituire, con propria delibera, e previa approvazione del COA del relativo Regolamento, uno "sportello di ascolto" con lo scopo di fornire agli iscritti all'Albo e ai Registri informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni della/del Presidente, del/della Vicepresidente e della/del Segretaria/o

1. La/il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno trimestrale, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti.

2. La/il Vicepresidente:


- sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi;
- su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato.

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

3. La/il Segretaria/o:

- ha il compito di tenere informato il Comitato delle attività e delle iniziative del COA e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere;

ORDINE AVVOCATI TERNI COMITATO PARI OPPORTUNITA'



3. L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli uffici e del personale del COA per le usuali attività di segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

1. Il Comitato si riunisce – anche attraverso strumenti telematici – almeno una volta al mese.
2. Delle riunioni viene redatto verbale in forma riassuntiva, a cura della/del segretaria/o, da pubblicarsi sul sito web del COA nella pagina dedicata al CPO, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o all'Albo e ai Registri.
3. La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.
4. Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica.
5. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Incompatibilità, impedimento assoluto e permanente, decadenza, dimissioni e cessazione

1. La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente eletto del CPO, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Forense, dell'Organismo ex art. 39 L.P., del Consiglio Giudiziario distrettuale, del Consiglio Distrettuale di Disciplina ovvero delle Commissioni Pari Opportunità dei medesimi organismi. L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. In difetto, si intende rinunciataria/o e il CPO ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.
2. Nel caso di impedimento assoluto e permanente il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento che ha provocato l'impedimento.
3. Nel caso di dimissioni di una/un componente eletta/o, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti entro trenta giorni dall'evento.
4. Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Terni, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito

ORDINE AVVOCATI TERNI

COMITATO PARI OPPORTUNITA'



all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Analoga decadenza è prevista per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato. In quest'ultimo caso la decadenza è dichiarata dal Comitato, anche a maggioranza dei partecipanti alla riunione, previo ogni opportuno accertamento e previa audizione dell'interessato/a della quale dovrà essere contestualmente redatto apposito verbale.

5. E' comunque causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari e genitoriali per maternità/paternità, puerperio, attività di cura della prole infra dodicenne ed altresì di caregiver di stretti congiunti.

6. L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Diritto di informazione

1. Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti autorità consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e risorse


1. Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il COA dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato siano pubblicate senza ritardo nel sito del COA alla pagina dedicata;
- che nel bilancio del COA, sia previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato, finalizzato a sostenere i costi da sostenersi dal CPO per promuovere azioni positive, iniziative, eventi formativi, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. Elezioni delle/dei componenti del Comitato, designazione, proclamazione

1. Le elezioni delle/dei componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, e si svolgono contestualmente con quelle per il rinnovo dei componenti del COA.


ORDINE AVVOCATI TERNI COMITATO PARI OPPORTUNITA'



3. Le/i componenti del Comitato Pari Opportunità non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi.
4. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni corrispondenti a quelli nei quali si è svolto il precedente mandato quadriennale. Ai fini della ricandidatura non si considera svolto il mandato in uno dei due precedenti quadrienni consecutivi se espletato per un periodo inferiore a due anni e per cause diverse da quelle di cui all'art. 6 punti 3 e 4.
5. Hanno diritto di voto tutte/i le/gli avvocate/i che alla data di scadenza del deposito delle candidature risultino iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni speciali degli Avvocati di Terni. Sono esclusi/e dal diritto di voto le/gli avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.
6. Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, fermo restando il caso di ineleggibilità di cui al precedente art. 6 n.1.
7. Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. Ciascuna lista può recare un massimo di due terzi dei nominativi dei componenti da eleggere e deve, pena l'inammissibilità, indicare le/i candidate/ti appartenenti ai due generi; al genere meno rappresentato deve essere riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all'unità inferiore. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura della/del candidata/to presente in più liste. La candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidata/candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.
8. Le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del COA almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.
9. Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/l Presidente del COA almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima elezione la/il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà a indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.

ORDINE AVVOCATI TERNI


COMITATO PARI OPPORTUNITA'



10. Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni contenute in quello vigente per le elezioni del COA.
11. Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal COA.
12. Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del COA, o in sua assenza dalla/dal Segretaria/o del COA o da altra/o avvocat/a designata/o dalla/dal Presidente del COA.
13. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.
14. Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere, pena la nullità della scheda e, dunque, può esprimere al massimo 7 (sette) voti;
15. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, a tutela del genere meno rappresentato, ciascun elettore/trice può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere secondo quanto indicato nella tabella che segue:

| Numero componenti del CPO | Numero massimo di preferenze esprimibili | Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere | Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili |
|----------------------------------|---|--|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | 6 | 4 | 2 |
| 11 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | 10 | 6 | 4 |

ORDINE AVVOCATI TERNI
COMITATO PARI OPPORTUNITA'



| | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 21 | 14 | 9 | 5 |
| 25 | 16 | 10 | 6 |

16. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali e al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

17. In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

18. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun avvocat/a iscritta/o all'Albo può proporre reclamo al COA entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

19. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

1. Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del COA entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i. Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla autoconvocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

11. Modifiche del Regolamento


1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente a una relazione illustrativa, all'approvazione del COA, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.

2. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del COA, in attuazione dell'art. 25 co. 4 della legge n. 247/2012, dalla medesima data sostituisce quello in vigore e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

ORDINE AVVOCATI TERNI
COMITATO PARI OPPORTUNITA'



Approvato dal COA con delibera del

